

**Avv. Roberto Fusco**  
via di Donota n. 3 - 34121 Trieste  
Tel 040637885 - Fax 0403482778  
PEC roberto.fusco@pectriesteavvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**per il FRIULI VENEZIA GIULIA**

**RICORSO**

proposto dall'**Associazione Sportiva Dilettantistica DAMA ZOPPOLA** (C.F. 91082690933) con sede a Zoppola, in via Nazionale 3, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Giovanni Dall'Antonia, rappresentata e difesa – come da procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. – dall'**Avv. Roberto Fusco** (c. fisc. FSCRRT82R06L424Z), eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso a Trieste, via di Donota n. 3 e richiedendo di ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC *roberto.fusco@pectriesteavvocati.it* oppure al n. di fax 0403482778, - ricorrente -

**contro**

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente in carica con sede in piazza Unità d'Italia 1, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Trieste, piazza Dalmazia n. 3 con sede a Trieste, in Piazza Dalmazia n. 3, c.a.p. 34133, - resistente -

**nei confronti**

dell'**UISP Comitato Territoriale di Gorizia** (C.F. 91003780318), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Gorizia, in via Pitteri n. 4, c.a.p. 34170

- controinteressato -

**e nei confronti**

del **Centro Provinciale Sportivo Libertas Udine** (C.F. 80006120309), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Torreano di Martignacco (UD), in via Antonio Bardelli n. 4, c.a.p. 33035 - controinteressato -

**per l'annullamento**

**previa sospensione cautelare dell'efficacia**

- del **decreto 27.3.2020 n. 972** del Direttore Centrale regionale della Cultura e dello Sport avente ad oggetto "*Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, articolo 11, Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel*

territorio del Friuli Venezia Giulia. **Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo**, per l'esercizio finanziario 2020...Allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive...con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per complessivi euro 191.600", **nella parte in cui sono stati assegnati all'Associazione ricorrente 17 punti** con il conseguente inserimento alla 12° posizione nella graduatoria (**doc. 1**);

- della tabella (Allegato 1 del decreto 27.3.2020 n. 972) in cui viene riportata la **graduatoria dei contributi** concessi (**doc. 2**);
- della **scheda istruttoria della Pratica n. 60850 - Impresa ASD DAMA ZOPPOLA** coi rilievi a penna effettuati dalla Commissione consultiva (**doc. 3**);
- dei **pareri della Commissione consultiva** riportati nei **Verbale n. 1 del 9.3.2020 (doc. 4)** e **Verbale n. 2 del 16.3.2020 (doc. 5)**;
- del **decreto 18.6.2020 n. 1862** del Direttore Centrale regionale della Cultura e dello Sport avente ad oggetto "*Legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive agonistiche e amatoriali. Conferma della graduatoria di cui all'allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020*" (**doc. 6**);
- dell'ivi richiamato **parere della Commissione consultiva** riportato nel **Verbale n. 4 del 3.6.2020 (doc. 7)**;
- di **ogni altro atto connesso, premesso o consequenziale** ancorché al momento non conosciuto.

\*\*\*

### FATTO

Appare opportuno e necessario fornire una **esaustiva illustrazione** della **normativa** rilevante con riferimento alla **vicenda procedimentale** sulla quale si innesta il presente ricorso.

### A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la **l.r. F.V.G. 3 aprile 2003, n. 8** veniva emanato il "*Testo unico in materia di sport*" nel quale, per quel che interessa nel presente giudizio, all'**art. 11** si prevedeva che:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di **manifestazioni sportive**, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle **discipline sportive associate**, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale».

In esecuzione della conforme deliberazione 14.10.2016 n. 1930 della Giunta Regionale, con **decreto 24.10.2016 n. 201 del Presidente della Regione F.V.G.** ha approvato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8" (di seguito anche "**Regolamento**") che nel Capo II contiene "Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 11" e più precisamente:

- all'**art. 3** si prevede che la "**attività istruttoria**" vada espletata dal competente Servizio regionale dello Sport;

- all'**art. 4**, rubricato "**presentazione delle domande**", si stabilisce che:

«1. I soggetti di cui all'articolo 11 della legge presentano al Servizio domanda di concessione del contributo con le modalità di cui al comma 2.

2. Le domande di concessione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'Allegato A, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)»;

- all'**art. 6**, relativo ai "**criteri di valutazione**", si prevede che:

«1. **Le manifestazioni sportive di cui all'articolo 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri**, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3, secondo quanto espresso nell'allegato A:

...

**e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale;**

**f) mediaticità di livello regionale, nazionale o diretta/differita televisiva; ...»;**

- all'**art. 7**, riguardante la "**determinazione della graduatoria**", è prescritto che:

«1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, è **acquisito il parere della Commissione** nominata con decreto del Direttore centrale competente e composta dal medesimo...con la funzione di Presidente, dal Direttore del Servizio... con la funzione di vice-presidente, da un dipendente del Servizio di categoria non inferiore a C. Della Commissione fanno parte inoltre: il Presidente del Comitato regionale del Coni... e tre esperti in materia di sport, designati dal Comitato regionale del Coni...

5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande, **con decreto del Direttore centrale competente, sono approvati:**

a) la **graduatoria**, secondo l'ordine decrescente di punteggio, **delle manifestazioni sportive da finanziare**, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse».

## **B. VICENDA PROCEDURALE**

**B.1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Dama Zoppola** (di seguito anche "ASD Dama Zoppola") è una associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. qualificata come **Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Dama**.

Per detta **Federazione Italiana Dama** la Giunta Nazionale del CONI, con delibera 11.6.2019, ha provveduto alla approvazione dello **Statuto (doc. 8)** nel quale:

- all'**art. 1** si è certificato che «*In data 19 gennaio 1993 la F.I.D. è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale in qualità di **Disciplina Sportiva associata***»; ed **al pari di tutte le Federazioni nazionali associate al CONI** è «...un'associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 15/2004...Gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI»;

- all'**art. 3** si è individuata la sua finalità istituzionale nello «...*scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e diffondere le discipline damistiche...e la pratica delle stesse in tutte le sue forme...*»;

- all'**art. 13** si è definita l'articolazione organizzativa territoriale nazionale, regionale e provinciale, all'interno delle quali operano le associazioni sportive, gli istruttori ed i tesserati sportivi agonistici ed amatoriali;

- all'**art. 44** si sono previsti gli Organi federali di giustizia sportiva, nazionali e territoriali, di primo e di secondo grado.

Detta Federazione, con delibera 31.1.2009 del Consiglio Federale, si è dotata di un **Regolamento Gare (doc. 9)** nel quale sono disciplinate le **tipologie dei tornei** (art. 3 del Regolamento gare) che sono distinti (sulla base delle caratteristiche tecnico-organizzative e del tipo di tesserati ammessi, in "internazionali", "**nazionali**") e "interregionali") e che

devono essere previamente autorizzati per l'inserimento nel **Calendario Sportivo "Federale"** (artt. 4, 7 e 8 del Regolamento gare).

**B.2. L'ASD Dama Zoppola** è attiva nella promozione del movimento damistico in ambito regionale e nell'organizzazione di gare di dama e tra l'altro **organizza annualmente** l'importante manifestazione dal nome **"CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI DAMA"**, che si colloca a livelli di eccellenza nel panorama di detto sport per la partecipazione di atleti di rilievo nazionale.

Per lo svolgimento di tale manifestazione, l'Associazione chiede ogni anno un contributo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in applicazione della suindicata normativa.

A tal riguardo, nel corrente anno 2020, per la 37ima edizione della manifestazione, l'Associazione ha tempestivamente presentato (attraverso il prescritto canale telematico) **domanda 29.11.2019 prot. 12629 (doc. 10)**, richiedendo alla Regione l'erogazione dell'importo di € 20.500,00 (fedelmente corrispondente alle spese necessarie per il suo svolgimento, al netto delle altre entrate preventivate).

Analogamente quanto già fatto nelle domande presentate negli anni precedenti, nel *"Quadro H Informazioni per l'attribuzione dei criteri di valutazione"* di detta istanza di contributo (cit. **doc. 10**, pagg. 5 e 6), si è dichiarata la presenza della manifestazione nel **"Calendario federale nazionale"** della Federazione Italiana Dama.

A tal proposito si evidenzia come **nei precedenti anni 2016, 2017, 2018 e 2019**, l'ASD Dama Zoppola **ha sempre richiesto ed ottenuto i due punti spettanti per l'inserimento della manifestazione nel "Calendario federale nazionale" della Federazione Nazionale Dama!**

L'amministrazione regionale, a conclusione dell'espletata attività istruttoria e valutativa, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto 27.3.2020n n. 972** del Direttore Centrale della Cultura e Sport (cit. **doc. 1**) recante al **punto 1** del dispositivo **l'approvazione** della *«...1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate dalle associazioni e società sportive delle discipline sportive associate...con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie ammissibili, pari ad € 191.600,00...»*.

In detta allegata "graduatoria" (cit. **doc. 2**) la domanda contributiva per la proposta manifestazione è stata collocata **al 12° posto con 17 punti** (punteggio inferiore ai 19

punti conseguiti per analoga domanda negli anni precedenti), ottenendo un contributo di € 12.225,00 (a fronte del richiesto importo contributivo di € 20.500,00).

L'ADS Dama Zoppola otteneva con **nota regionale 23.4.2019 (doc. 11)** la documentazione inerente alla esperita procedura contributiva (richiesta con istanza di accesso 14.4.2020) e dall'esame di tale documentazione emergeva che **sulla scheda valutativa** della "**pratica n. 60850 - Impresa ADS DAMA ZOPPOLA**" (cit. **doc. 3**), al punto n. 5 (ove occorreva indicare in quale calendario è inserita la manifestazione):

- il **competente Servizio dello Sport** in sede istruttoria aveva preso atto dell'inserimento della manifestazione nel calendario nazionale **attribuendole due punti** (come per gli anni precedenti).

- successivamente, però, la **Commissione, con correzione a penna, aveva eliminato tali due punti originariamente concessi** dal suddetto Servizio.

La ragione di tale negativa valutazione della Commissione si rinviene nel **Verbale n. 1 del 9.3.2020** (cit. **doc. 4**) dal quale risulta riportato che:

*«Prima di iniziare ad esaminare le singole manifestazioni, il **Presidente del C.O.N.I. FVG** richiama l'attenzione della Commissione sull'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento: "indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale/nazionale o internazionale" ed **evidenzia che le manifestazioni rientranti tra le discipline sportive associate non possono essere iscritte ai calendari federali** e le manifestazioni iscritte al calendario degli Enti di promozione sportiva non sempre sono iscritte ai calendari federali. **Ne consegue che in assenza di iscrizione della manifestazione citate al calendario federale il punteggio riferito a tale parametro è pari a zero**».*

Dalla acquisita documentazione è altresì emerso che, aderendo criticamente alla innovativa quanto illegittima prospettazione fornita dal componente Presidente del Comitato Regionale del CONI, nel successivo **Verbale n. 2 della riunione 26.3.2020** (cit. **doc. 5**), *«...la Commissione ha fornito all'unanimità il proprio parere espresso nel punteggio riportato nella tabella allegata...»* attribuendo alla domanda presentata dalla ADS Dama Zoppola il punteggio di **17 punti** per la indicata manifestazione "37° CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRA DI DAMA" (con l'assegnazione di un contributo di € 12.225,00).

*Medio tempore* con **nota 29.4.2020** il **Segretario Generale della Federazione Italiana Dama (doc. 12)** ha comunicato al Presidente dell'ASD Dama Zoppola la **conferma dell'inserimento della manifestazione nel Calendario federale della Federazione Italiana Dama**, esplicitando che:

*«... facendo seguito alla richiesta di inserire la manifestazione denominata "37°*

*Campionato Italiano a Squadra di Dama” di dama internazionale nel Calendario Federale della Federazione italiana Dama, **si conferma** la positiva acquisizione della richiesta organizzativa e **l’inserimento del Campionato in oggetto nel Calendario federale della Federazione Italiana Dama dal 27 al 29 novembre 2020...».***

Il legale rappresentante della **ASD Dama Zoppola** (con l’assistenza dello scrivente Avvocato) inoltra alla Regione **istanza di annullamento in autotutela 12.5.2020 (doc. 13)** relativamente all’emanato decreto n. 972/2020, lamentando la illegittimità della determinazione riduttiva del concesso contributo perché inficiata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento di fatto, per illogicità manifesta e per irragionevolezza, contestando articolatamente la surriportata prospettazione espressa dal componente della Commissione/Presidente del Comitato regionale del CONI.

In considerazione della rilevanza della sollevata questione, il Direttore Centrale della Cultura e Sport ha preferito riconvocare la Commissione. Nel corso della nuova **riunione del 3.6.2020** (cit. **doc. 7**), la **Commissione** conclusivamente ha prescritto che **l’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento** debba essere interpretato come segue:

*«Le manifestazioni sportive di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l’attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3 a quelle manifestazioni che siano inserite in un **calendario regionale, nazionale e internazionale promosso esclusivamente da una Federazione sportiva nazionale o internazionale**».*

Ed alla luce di tale “concorde” interpretazione della norma, ha confermato

*«...**il proprio precedente parere** in base al quale non è attribuito alle manifestazioni organizzate da discipline sportive associate il punteggio relativo all’inserimento delle stesse in un calendario federale regionale, nazionale o internazionale **in quanto detto calendario si riferisce esclusivamente a quei calendari promossi da Federazioni sportive nazionali o internazionali**».*

Conseguentemente, il Dirigente Centrale della Cultura e dello Sport ha fornito riscontro negativo all’avanzata istanza di annullamento in autotutela con **decreto 18.6.2020 n. 1862** (cit. **doc. 7**) recependo integralmente le motivazioni inserite nel formulato parere della Commissione.

\*\*\*

### **DIRITTO**

Risultando i due decreti n. 972/2020 e n. 1862/2020 del Direttore Centrale Cultura e Sport parzialmente illegittimi e gravemente pregiudizievoli per la destinataria ASD DAMA

ZOPPOLA, questa è costretta ad impugnarli dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale con richiesta di loro annullamento giudiziale per i seguenti **MOTIVI**:

**1. ILLEGITTIMITA' PARZIALE DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 972/2020 NELLA PARTE IN CUI NON ATTRIBUISCE ALLA DOMANDA CONTRIBUTIVA 29.11.2019 PUNTI N. 2 PER IL CRITERIO "PRESENZA NEL CALENDARIO FEDERALE". *Violazione ed errata interpretazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), Regolamento n. 201/2006 - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatto, contraddittorietà con precedenti analoghi provvedimenti ed illogicità grave e manifesta.***

Si denuncia la **eclatante illegittimità** del presupposto parere espresso dalla Commissione e del conseguente **decreto direttoriale n. 972/2020** con i quali si è attribuito il punteggio totale di 17 punti all'ASD DAMA ZOPPOLA non concedendo due ulteriori punti spettanti per inserimento della citata manifestazione nel Calendario federale nazionale della Federazione Italiana Dama e riducendo l'importo contributivo legittimamente spettante.

Tale "decurtazione" di due punti – inizialmente concessi per l'effetto dell'attività istruttoria svolta dal competente Servizio regionale – è stata inizialmente motivata dall'affermazione (del componente Ing. Brandolin) secondo la quale **«le manifestazioni rientranti tra le discipline sportive associate non possono essere iscritte ai calendari federali»**. Questa affermazione è assolutamente apodittica e frutto di un **macroscopico ed evidente travisamento dei fatti!** Si appalesa, infatti, pacifico e documentabile che le manifestazioni organizzate dalle discipline sportive associate sono iscritte nei calendari federali! Relativamente alla Federazione Italiana Dama (disciplina sportiva associata) è sufficiente leggere il Regolamento gare (cit. **doc. 9**) per constatare che i tornei organizzati devono essere autorizzati per essere inseriti nel **Calendario Sportivo "Federale"** (art. 4, capoverso 2 di detto Regolamento).

Coerentemente con tale prescritto sistema autorizzatorio, con comunicazione 29.4.2020 il Presidente della Federazione Italiana Dama ha confermato **«...la positiva acquisizione della richiesta organizzativa e l'inserimento del Campionato in oggetto nel Calendario federale della Federazione Italiana Dama, dal 27 al 29 novembre 2020»!**

Alla luce di un tanto, appare evidente come la decisione della Commissione prima (con proprio parere) e il Direttore Centrale regionale della Cultura e dello Sport poi (con il



provvedimento impugnato) siano **fondate su di un presupposto di fatto errato ed assolutamente non veritiero!**

Non esiste, infatti, nessuna norma che discrimini le manifestazioni organizzate dalle Federazioni delle **Discipline Sportive Associate**, avendo dette Federazioni, al pari delle Federazioni Sportive Nazionali **propri calendari federali**, ove possono venire iscritte le relative manifestazioni organizzate.

Decisiva poi è la considerazione che una tal discriminazione non è minimamente desumibile **dall'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento** il cui tenore letterale **non permette la distorta interpretazione applicativa assunta**: dal momento che detta norma, ai fini dell'assegnazione del punteggio da 1 a 3 punti, **assolutamente non privilegia le manifestazioni delle Federazioni Sportive Nazionali** e ciò per la **semplicissima quanto insuperabile ragione** che la norma regolamentare con il riferimento al **"calendario federale"** non prevede e non consente alcuna distinzione diretta a favorire le Federazioni Sportive Nazionali rispetto alle Discipline Sportive Associate!

L'illegittimità di tale inusitata e scorretta discriminazione, applicata *ex novo* alla domanda contributiva della ricorrente Associazione, trova conferma nella **circostanza giuridico-fattuale che nel quadriennio precedente**, il più volte richiamato **parametro dell'inserimento della manifestazione nei calendari federali** (regionale, nazionale o internazionale) **è stato costantemente e pacificamente applicato senza alcuna distinzione tra le Federazioni Nazionali Associate e le Discipline Sportive Associate** sia in sede istruttoria dal Servizio Sport, sia all'atto dell'acquisizione del parere della Commissione, sia in fase determinativa dal Direttore Centrale della Cultura e Sport. E tale relevantissima circostanza è comprovata dall'intervento, nella successiva seduta della Commissione 3.6.2020 (cit. **doc. 7**), del componente/funziario regionale **sig.ra Mahorovich** la quale – in dissenso con la prospettazione del Componente/Presidente del Comitato regionale del CONI – ha obiettato che *«...le Commissioni costituite tempo per tempo, negli anni precedenti avevano...attribuito il punteggio di cui a detto art. 6 comma 6 lett. a)...a manifestazioni promosse di soggetti affiliati a Federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate»*. Infatti, nei precedenti anni 2016, 2017, 2018 e 2019, la Commissione ha sempre riconosciuto alle manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni delle Discipline Sportive Associate l'attribuzione di punti 1,

2 e 3 nel caso che la proposta manifestazione fosse stata inserita, rispettivamente, nei calendari regionali, nazionali o internazionali della Federazione di appartenenza.

E proprio in relazione a tale rilevante circostanza giuridico-fattuale, per nulla considerata né dalla Commissione né dal Direttore Centrale nell'approvazione della graduatoria – sebbene perfettamente conosciuta dalla struttura burocratica regionale precedente, come dimostrato dal richiamato intervento del funzionario regionale – si eccipisce che l'impugnato decreto n. 972/2020 è inficiato da **eccesso di potere per difetto di idonea ed esauriente istruttoria** (per non aver dato atto della precedente consolidata impostazione valutativa e decisoria), per **carezza assoluta di motivazione sul punto** (non risultando evidentemente sufficiente l'acritica adesione alla innovativa apodittica prospettazione del Presidente regionale del CONI, senza una giustificazione puntuale sulla asserita erroneità dell'interpretazione applicativa seguita nel precedente quadriennio) e per **eclatante contraddittorietà rispetto ad atti simili emanati antecedentemente dalla stessa autorità amministrativa** (essendo incontestabile l'attribuzione di punteggio per il parametro di cui all'art. 6 comma 1 lett. e) per le manifestazioni precedentemente organizzate dalla Federazione Italiana Dama).

**2. ILLEGITTIMITA' PARZIALE DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1826/2020 NELLA PARTE IN CUI È STATA CONFERMATA LA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO N. 972/2020. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 11, l.r. F.V.G. 3 aprile 2003, n. 8 e dell'art. 6, comma 1, lett. e), Regolamento n. 201/2006 – Carezza di potere – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatto, illogicità grave e manifesta.**

**Manifestamente illegittimo** si rivela anche il susseguente **decreto n. 1862/CULT del 18.6.2020** con cui il Direttore Centrale Cultura e Sport, in risposta all'istanza di autotutela 12.5.2020 del decreto n. 972/2020 presentata dalla ASD Dama Zoppola alla Regione (cit. **doc. 13**), ha confermato il decurtato punteggio di 17 punti attribuito alla domanda contributiva della ricorrente.

Come già illustrato nella parte in FATTO, nella tenuta riunione del 3.6.2020 (cit. **doc. 7**) non si è debitamente considerata l'obiezione del componente/funzionario del Servizio Sport che sottolineava come costantemente nel quadriennio precedente fossero stati pacificamente riconosciuti i due punti per la manifestazione organizzata annualmente

dalla ASD Dama Zoppola in quanto inserita nel calendario nazionale della Federazione Dama ed al contrario si concordava acriticamente sulla apodittica prospettazione del componente/Presidente del Comitato Regionale del CONI circa nella non attribuibilità di un punteggio per le domande contributive riferite alle manifestazioni organizzate dalle Federazioni delle Discipline Sportive Associate.

Invece di sanare le palesi illegittimità poc'anzi evidenziate, detto Direttore Centrale ha deciso di deferire la questione nuovamente alla Commissione che si è riunita per la discussione sul punto in data 3.6.2020.

In detta riunione (cit. **doc. 7**), la Commissione ha convenuto conclusivamente che:

*«...[poiché] il potere regolamentare esercitato per mezzo del Regolamento **abbia voluto prediligere le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive nazionali rispetto a quelle organizzate da discipline associate, [l'art. 6. Comma 1 lett. e) del Regolamento] debba essere interpretato come segue: "Le manifestazioni sportive di cui all'art. 11 comma 1 della legge sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri dei sottoindicati con attribuzione modulata per ciascun parametro di un punteggio da 1 a 3 a quelle manifestazioni che siano inserite in calendario regionale, nazionale o internazionale promosso esclusivamente da federazione sportiva nazionale o internazionale"».***

In sostanza, per rimediare alla macroscopica illegittimità commessa in precedenza, la Commissione si è cimentata in una **tardiva integrazione motivazionale**, consistente in un'**interpretazione** della normativa vigente incontestabilmente **illegittima** in quanto: **proveniente da un organo privo di provvedere a tale attività interpretativa; contraria al tenore letterale delle disposizioni interpretate; e comunque manifestamente illogica.**

Sotto primo profilo è sicuramente illegittima la "individuazione" delle manifestazioni a cui attribuire il più volte citato punteggio da 1 a 3 per l'inserimento nei calendari federali. Secondo l'introdotta impostazione motivazionale, attraverso il potere Regolamentare del Presidente della Giunta, si sarebbe voluto limitare il perimetro applicativo dell'art. 11, l.r. F.V.G. n. 3/2008 consentendo l'attribuzione di punti solo alle manifestazioni promosse da una Federazione sportiva nazionale o internazionale, e non a tutte quelle di cui all'art. 11, comma 1 della legge. Una tale **delimitazione del perimetro applicativo di una norma legislativa regionale attraverso un atto amministrativo (seppur regolamentare) non è sicuramente ammissibile secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico**, essendo persino superfluo sottolineare che

modifiche, integrazioni o interpretazioni relative ad un testo legislativo vigente sono oggettivamente possibile unicamente attraverso un'altra disposizione di legge e non certo con un atto amministrativo.

Parimenti tale decreto direttoriale di conferma **neanche poteva introdurre una interpretazione applicativa limitativa dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento** essendo di competenza esclusiva della Giunta regionale e del Presidente della Regione provvedere alle modifiche, alle integrazioni e specificazioni riduttive e/o ampliative di un Regolamento attuativo di una legge regionale.

Infine, **manifestamente illogica ed irrazionale** si presenta l'interpretazione applicativa dell'art. 6 comma 1 lett. e), così come prospettata dal decreto direttoriale n. 1262/2020 in completo recepimento del presupposto parere 3.6.2020 della Commissione che tenta di far discendere la possibilità di attribuire il punteggio per l'iscrizione nei calendari solo alle manifestazioni organizzate alle Federazioni Sportive Nazionali (e non anche alle Discipline Sportive associate) sostenendo che questo dipenderebbe dalla "distinzione effettiva" tra queste due realtà.

Nessuno dubita che vi siano delle differenze tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate. Esse sono due *species* dello stesso *genus* delle Federazioni Sportive riconosciute e disciplinate dal CONI come si può evincere dal sito istituzionale del CONI (**doc. 14**) e dal suo Statuto secondo il quale (art. 1) «*il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato <<C.O.N.I.>>, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)*» (**doc. 15**).

Ciò che qui rileva è però che – per usare le parole stesse della Commissione – «...*che tale differenza debba essere valutata sia a fini sportivi, sia, per il caso in essere, a fini contributivi* **qualora le disposizioni normative da applicare prevedano la valorizzazione di tale differenza**». Il punto è proprio questo: **nel caso in questione non vi è alcuna norma che preveda qualche tipo di differenziazione tra le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate al fine della concessione dei contributi!** Anzi, tutti i criteri previsti dall'art. 6 del Regolamento sono previsti indistintamente per valutare **(tutte) le manifestazioni sportive di cui all'articolo 11 della legge n. 3/2008** nelle quali rientrano **anche quelle organizzate dalle Discipline Sportive Associate**, come esplicitamente sancito dal comma 2 del medesimo art. 11.

\* \* \*

### DOMANDA DI SOSPENSIVA

Si confida che l'offerta ricostruzione in FATTO ed i proposti MOTIVI di ricorso abbiano sufficientemente dimostrato la fondatezza della presente impugnativa, che si ritiene quindi assistita **da ben più di un *fumus boni iuris***.

Ma anche **sussiste un concreto e irreparabile *periculum in mora*** per la ricorrente Associazione Sportiva derivante dalla permanenza dell'efficacia degli impugnati decreti regionali n. 927/2020 e 1862/2020 nel periodo di tempo fisiologicamente necessario per la discussione nel merito.

Va sottolineato infatti, come risulta riportato al punto 1 dell'impugnato decreto n. 972/2020, che si è proceduto alla approvazione «...*dell'allegato 1) graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate dalle associazioni sportive...con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili pari a complessivi euro 191.600,00...*».

Essendosi denunciata in ricorso la illegittimità della mancata attribuzione di 2 punti e assegnazione di un minor punteggio di punti 17 con assegnazione dell'inferiore contributo di € 12.225,00 (rispetto al richiesto e spettante importo contributivo di € 20.000) il non accoglimento dell'istanza di sospensiva permetterebbe all'Amministrazione regionale di erogare i contributi alle associazioni collocatesi in graduatoria per l'intero importo di € 191.600,00 stanziato per l'anno 2020, risultando presumibile l'impiego di detti contributi nel restante periodo del corrente anno da parte delle beneficiarie associazioni, con la inevitabile conseguenza che al momento dell'auspicato accoglimento nel merito dell'impugnativa non sarebbero disponibili fondi regionali per la liquidazione alla ASD Dama Zoppola per l'importo contributivo differenziale.

Altresì va posto nel massimo rilievo come la disposta concessione del minor contributo di € 12.225,00 ha decurtato di quasi un terzo l'importo contributivo richiesto comunicato nel dettagliato "preventivo delle spese" allegato alla domanda di contributo (cit. **doc. 10**); evidenziandosi quindi l'ulteriore attuale **grave ed irreparabile pregiudizio consistente nell'impossibilità di organizzare ed effettuare la importante manifestazione annuale "37 Campionato nazionale a squadre di dama"**, impossibilità che si ripercuote

negativamente non solo sulla ricorrente Associazione sportiva ma anche sulla moltitudine di atleti partecipanti a tale prestigiosa competizione.

\* \* \*

### CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra illustrato nella parte in FATTO e in quella in DIRITTO, l'ASD Dama Zoppola, come sopra rappresentata e difesa, **chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale**, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, **voglia:**

- **in via preliminare disporre la sospensione cautelare degli impugnati decreti n. 972/2020 e n. 1862/2020** del Direttore Centrale della Cultura e dello Sport sussistendo i presupposti normativamente richiesti;
- **nel merito, annullare detti impugnati decreti regionali**, previo accertamento della spettanza per la ricorrente associazione del maggior importo contributivo richiesto (nella misura di € 16.985,00);
- **condannare parte resistente alle spese** del presente giudizio, all'esito della sua dichiarata soccombenza.

\*\*\*

Ci si riserva la produzione di ulteriori istanze, allegazioni e deduzioni.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, lett. e) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) e s.m.i., si dichiara che il **contributo unificato** va versato nella misura di **€ 650,00** (euro seicentocinquanta/00).

\*\*\*

### Documenti

All'atto del deposito del presente ricorso vengono prodotti in copia i seguenti documenti:

1. Provvedimento impugnato - Decreto direttoriale n. 972 del 2020;
2. Graduatoria - Allegato 1 al decreto direttoriale n. 972 del 2020;
3. Scheda istruttoria ASD Dama Zoppola;
4. Verbale della Commissione n. 1 del 9.3.2020;
5. Verbale della Commissione n. 2 del 16.3.2020;
6. Provvedimento di conferma - Decreto direttoriale n. 1862 del 2020;
7. Verbale della Commissione n. 4 del 3.6.2020;

8. Statuto della ASD Dama Zoppola;
9. Regolamento gare della Federazione Italiana Dama;
10. Domanda di contributo ASD Dama Zoppola - domanda n. 67202 del 2019;
11. Risposta accesso atti - prot. 5177 del 2020;
12. Acquisizione manifestazione nel Calendario federale della FID;
13. Istanza di autotutela ASD Dama Zoppola del 12.5.2020;
14. Elenco Discipline Sportive Associate sul sito del CONI;
15. Statuto del CONI.

Trieste, 30 giugno 2020.

Avv. Roberto Fusco

Io sottoscritto Avv. Roberto Fusco (C.F. FSCRRT82R06L424Z) del Foro di Trieste attesto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) che la presente copia per immagine del presente ricorso è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico dal quale è stata estratta.

Trieste, 30 giugno 2020.

Avv. Roberto Fusco